

**Pubblicato il 18/07/2019**

**Sent. n. 1319/2019**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 724 del 2016, proposto dal signor [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Lodovico Visone in Salerno, l.go Dogana Vecchia,40;

contro

Il Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Concilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

[omissis], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Farro, Vincenzo D'Ambrosio, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

per l'annullamento

della nota del comune di Battipaglia, prot. n. [omissis], recante annullamento del permesso di costruire n. [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della [omissis] e del Comune di Battipaglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2019 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

1. Il Comune di Battipaglia ha rilasciato al ricorrente il permesso di costruire n. [omissis] (rilasciato come accertamento di conformità), avente per oggetto un ampliamento di un suo preesistente fabbricato sito in via [omissis].

Tale atto ha constatato che il ricorrente in data 18 luglio 2012 ha concluso con il proprietario di alcune aree (identificate al foglio [omissis], particelle nn. [omissis]) un contratto di cessione di diritti edificatori.

Con il provvedimento impugnato n. [omissis], il Comune ha annullato tale permesso di costruire in sanatoria n. [omissis], rilevando che vi è una distanza di circa cinque chilometri tra le aree oggetto della cessione dei diritti edificatori e l'immobile sito in via [omissis] e, inoltre, che tali aree hanno una destinazione B2, mentre il medesimo immobile ha una destinazione C2.

2. Con il ricorso in esame, l'interessato ha impugnato il provvedimento di autotutela n. [omissis], proponendo due motivi di legittimità.

3. Con il primo motivo, è lamentata la violazione dell'art. 97 e dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, nonché la presenza di profili di eccesso di potere per violazione dei principi sul legittimo affidamento e sulla certezza del diritto, sviamento, illogicità, irragionevolezza.

E' dedotto che è stato violato il termine di diciotto mesi, previsto dall'art. 21 nonies, entro il quale può esservi l'annullamento dell'atto illegittimo in sede di autotutela.

4. Tale censura risulta infondata e va respinta.

Per la consolidata giurisprudenza, il termine di diciotto mesi, previsto dall'art. 21 nonies, non ha potuto cominciare a decorrere prima della entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (che ha in tal senso modificato l'art. 21 nonies). (*ex multis*, Cons. St. sez. IV 28 marzo 2018).

Poiché l'atto di autotutela è stato emesso il 22 gennaio 2016, è evidente che il termine di diciotto mesi non era ancora decorso.

Non rileva pertanto verificare se l'art. 21 nonies (che attribuisce rilievo al termine di diciotto mesi quando sono stati emanati 'provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici') sia applicabile anche quando si tratti di permessi di costruire.

5. Col secondo motivo, è dedotto che sussisterebbero tutti i presupposti per la cessione dei diritti edificatori e che dunque il Comune avrebbe violato l'art. 5 della legge n. 106 del 2011, che ha previsto la trascrivibilità dei relativi atti.

6. Anche questa censura è infondata e va respinta.

Il citato art. 5 ha ammesso la trascrivibilità dei relativi contratti, ma non ha inciso sui limiti fissati dalle leggi amministrative, in tema di cessione dei diritti edificatori.

Per la pacifica giurisprudenza amministrativa (citata nell'articolato provvedimento impugnato), da un lato la cessione può esservi solo quando si tratti di aree aventi la medesima destinazione (poiché altrimenti si va ad alterare la complessiva volumetria assentibile nelle singole zone) e in ogni caso l'Amministrazione può valutare se sussistano ragioni di interesse pubblico ostative, e in particolare se i fondi in questione siano contigui.

Nella specie, non sussistono i presupposti per ritenere giuridicamente rilevante la cessione di cubatura, poiché questa ha riguardato aree poste a circa cinque chilometri di distanza dalla via Noschese ed aventi una diversa destinazione urbanistica.

7. Per le ragioni che precedono, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 724 del 2016, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti del Comune di Battipaglia delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore

Fabio Maffei, Referendario

L'ESTENSORE

Angela Fontana

IL PRESIDENTE

Francesco Riccio

IL SEGRETARIO